



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 - DEL 09-04-2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - approvazione regolamento.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 09:30, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

ALEMANNO NICOLA	P	LORETUCCI MONIA	P
BOCCANERA GIULIANO	P	SEVERINI PERLA ALESSANDRO	P
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	ANGELINI GIAMPIETRO	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	IAMBRENGHI PIETRO	P
PERLA GIUSEPPINA	P	DUCA ANTONIO	P
VALESINI MARCO	P	COCCIA CRISTIAN	A
BATTILOCCHI FRANCESCO	P		

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. PIETRO LUIGI ALTAVILLA nella qualità di Presidente del Consiglio, che dichiara aperta le seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede a svolgere la seduta del Consiglio Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola all'Assessore Novelli Nicolas Maria che relaziona nel merito

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 cc. da 816 a 836 a *decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,*

di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Evidenziato che la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai cc da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione*

di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26 novembre 1998);
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 (approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 128 del 29 dicembre 1994);

Considerato altresì che, la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comporta che: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI;
- TITOLO II: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO;
- TITOLO III: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE;
- TITOLO IV: TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI;
- TITOLO V: PUBBLICHE AFFISSIONI;
- TITOLO VI: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI;
- TITOLO VII: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE;
- TITOLO VIII: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE;
- ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI;
- ALLEGATO B: COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Tenuto conto dell'esito della Conferenza dei capigruppo del 22.02.2021;

Ai sensi dell'articolo 58 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.11.2019, la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 4).

Intervengono:

- Consigliere Duca Antonio preannunciando voto favorevole della minoranza;
- Consigliere Valesini Marco preannunciando voto favorevole della maggioranza;

Con il seguente esito della votazione legalmente resa, mediante dichiarazione con chiamata nominale, da n° 12 consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;
- Favorevoli n. 12;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) Di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;

2) di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, così come da allegato composto da n. 66 articoli comprensivo dei seguenti allegati:

- ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI;
- ALLEGATO B: COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

a) Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 73 del 26 novembre 1998;

b) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con

delibera di CC n. 128 del 29 dicembre;

5) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6) di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente.

Con ulteriore votazione legalmente resa da n° 12 consiglieri presenti e votanti, come segue:

Consiglieri astenuti n° ==;

Consiglieri contrari n° ==;

Consiglieri favorevoli n° 12;

il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs n.267/2000 e smi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

23-02-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Angelo Bucchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

23-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 21-04-2021 per 15 gg. consecutivi.

Lì 21-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-04-2021

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE